

I Jolly in pillole

Il differimento del T.F.S. è incompatibile con la Costituzione: pressante invito al legislatore a rimuoverlo gradualmente

Corte costituzionale- Sentenza n. 130/2023



<https://www.youtube.com/anzanisimona>

a cura di Simona Anzani



Comunicato del 23 giugno 2023 della Corte Costituzionale

Il differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio (T.F.S.) spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall'impiego per raggiunti limiti di età o di servizio contrasta con il principio costituzionale della **giusta retribuzione**, di cui tali prestazioni costituiscono una componente; principio che si sostanzia non solo nella **congruità dell'ammontare corrisposto**, ma anche nella tempestività della erogazione.

Si tratta di un **emolumento volto a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una particolare e più vulnerabile stagione della esistenza umana**.

Spetta al legislatore, avuto riguardo al rilevante impatto finanziario che il superamento del differimento comporta, **individuare i mezzi e le modalità di attuazione di un intervento riformatore che tenga conto anche degli impegni assunti nell'ambito della precedente programmazione economico-finanziaria**.

Lo ha affermato **la sentenza n.130** (redattrice la giudice Maria Rosaria San Giorgio), **con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997, come convertito, e dell'art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, che prevedono rispettivamente il differimento e la rateizzazione delle prestazioni**. Le questioni erano state sollevate dal Tribunale amministrativo per il Lazio, sezione terza quater, in riferimento all'art. 36 Cost.

Comunicato del 23 giugno 2023 della Corte Costituzionale

Tuttavia, la discrezionalità del legislatore al riguardo – ha chiarito la Corte – **non è temporalmente illimitata**. E non sarebbe tollerabile l'eccessivo **protrarsi dell'inerzia legislativa, tenuto anche conto che la Corte aveva già rivolto al legislatore, con la sentenza n.159 del 2019, un monito con il quale si segnalava la problematicità della normativa in esame.**

La Corte ha poi rilevato che la disciplina del pagamento rateale delle indennità di fine servizio prevede temperamenti a favore dei beneficiari dei trattamenti meno elevati.

Comunque, conclude la Corte, **tale normativa** - che era connessa a esigenze contingenti di consolidamento dei conti pubblici - **in quanto combinata con il differimento della prestazione, finisce per aggravare il rilevato vulnus.**

Pubblico impiego contrattualizzato

La contrattualizzazione del pubblico impiego in Italia indica il processo che, nel Paese, portò ad una regolamentazione del rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della pubblica amministrazione italiana (statali o di altri enti territoriali), **da una disciplina di diritto pubblico ad una di natura privatistica.**

Evoluzione normativa della privatizzazione

- **Legge 23 ottobre 1992, n. 421** «Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale»
- **D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29** «Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»
- **Legge 15 marzo 1997, n. 59** «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»
- **D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80** «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59»
- **D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165** «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»
- **Legge 15 luglio 2001, n. 145** «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»

Cause di cessazione del pubblico impiego

Cause fisiologiche di cessazione del rapporto di lavoro:

- Dimissioni;
- recesso unilaterale;
- la scadenza del termine nei contratti a tempo determinato;
- particolari circostanze specificatamente previste dalla legge e dai contratti, quali ad esempio la dispensa dal servizio per inabilità e superamento del periodo di comporta;
- il raggiungimento dei limiti di età o di servizio;
- la morte del lavoratore.

Cause patologiche di cessazione del rapporto di lavoro:

Ferma restando la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la **sanzione disciplinare** del licenziamento è prevista nelle due forme del:

- Licenziamento con preavviso;
- **licenziamento senza preavviso.**

Trattamento di fine servizio (T.F.S.)

Il trattamento di fine servizio (TFS) è l'ammontare corrisposto al lavoratore del pubblico impiego che risultava in servizio al **31 dicembre 2000** al momento della cessazione del rapporto lavorativo.

Le principali forme di TFS sono:

- **l'indennità di buonuscita** (viene corrisposta al personale civile e militare dello Stato, è pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione mensile, comprensiva della tredicesima mensilità, moltiplicato per gli anni di servizio maturati);
- **l'indennità premio di servizio** (erogata al personale sanitario e degli enti locali, è pari a 1/15 dell'80 per cento dell'ultima retribuzione annua moltiplicato per gli anni di servizio maturati);
- **l'indennità di anzianità** (corrisposta al personale del parastato, si calcola moltiplicando l'ultima retribuzione mensile, comprensiva della tredicesima mensilità, per gli anni di servizio maturati)

Ai dipendenti pubblici assunti dopo il 31 dicembre 2000 si applica la disciplina del Trattamento di fine rapporto (TFR), che è pari all'ammontare corrisposto dal datore di lavoro al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro, calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5; la complessiva somma accantonata viene rivalutata, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Differimento e rateizzazione

Le norme che prevedono, rispettivamente, il differimento e la rateizzazione delle prestazioni sono:

- **Articolo 3, comma 2 del decreto 79 del 1997:** ha introdotto un **termine di dilazione di un anno per il versamento della liquidazione;**
- **Articolo 12, comma 7, del decreto 78 del 2010:** **che prevede la rateizzazione del Tfs.**

Giusta retribuzione

Il principio della Giusta retribuzione è affermato nell'art. **36, comma 1, Cost.**, in forza del quale:

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Questa norma accoglie due principi fondamentali:

- a) il principio della proporzione fra retribuzione e quantità e qualità del lavoro svolto (**principio della retribuzione proporzionata**);
- b) il principio secondo cui la retribuzione deve essere in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa (**principio della retribuzione sufficiente o della retribuzione familiare**).

Diritto alle prestazioni pensionistiche

La Costituzione all'art. 38 riconosce ai lavoratori **il diritto di disporre di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, o di disoccupazione involontaria.**

La determinazione dei casi e delle forme di previdenza e di assistenza obbligatorie, la contribuzione e le relative prestazioni sono disciplinate da una legislazione speciale.

L'attuale sistema si fonda essenzialmente su due pilastri:

- **la previdenza obbligatoria**, che deve garantire la rendita pensionistica principale in proporzione alla massa dei contributi attribuiti in tutta la vita lavorativa;
- **la previdenza volontaria integrativa** (complementare e privata) cui il lavoratore potrà decidere di aderire ed è destinata ad assicurare il mantenimento del livello economico raggiunto nell'ultimo periodo di lavoro.

Motivi dell'incostituzionalità

La norma censurata è l'articolo 3, comma 2, del decreto legge 79/1997. **Secondo l'alta Corte, l'attuale quadro normativo è in contrasto con l'articolo 36 della Costituzione, che sancisce il diritto a una retribuzione proporzionata e dignitosa.**

Il punto cruciale è **la liquidazione è un elemento della retribuzione**. Che fra l'altro, sottolinea la Corte, è volto a «sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una particolare e più vulnerabile stagione della esistenza umana».

Quindi, **il pagamento eccessivamente ritardato del TFS «contrasta con la particolare esigenza di tutela avvertita dal dipendente al termine dell'attività lavorativa».**

Inoltre, si legge nella sentenza, «**la dilazione non è controbilanciata dal riconoscimento della rivalutazione monetaria**».

Tuttavia le questioni di legittimità costituzionale sono state giudicate inammissibili perché la Consulta ritiene che spetti comunque al legislatore superare questo nodo.

La sentenza della Corte Costituzionale n.159 del 2019

Nel 2019 la Corte aveva segnalato in merito di TFS (pur con riferimento a un aspetto diverso), **«l'urgenza di ridefinire una disciplina non priva di aspetti problematici, nell'ambito di una organica revisione dell'intera materia»**.

<https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=159>

Discrezionalità legislativa

L'attività legislativa, negli ordinamenti caratterizzati da una costituzione rigida, **può definirsi discrezionale**.

Essa, infatti, è **esercitata dal Parlamento nel rispetto delle regole e delle norme programmatiche imposte dalla Costituzione**.

Il legislatore, in altre parole, legifera discrezionalmente entro i **confini procedurali** e le **finalità di carattere generale costituzionalmente prefissati**.

Laddove la costituzione è flessibile, l'attività legislativa è invece libera nel fine.

<https://boa.unimib.it/retrieve/e39773b4-70b5-35a3-e053-3a05fe0aac26/A%20chi%20spetta%20l%27ultima%20parola.%20La%20discrezionalità%20legislativa%20tra%20Corte%20costituzionale%20e%20Parlamento.pdf>

La richiesta al legislatore

Il **vulnus normativo legato alla tempistica di pagamento prevista e chiede al legislatore un intervento, pur con la gradualità eventualmente necessaria**, ad esempio, optando per una soluzione che, in ossequio ai richiamati **principi di adeguatezza della retribuzione, di ragionevolezza e proporzionalità**, si **sviluppi muovendo dai trattamenti meno elevati per estendersi via via agli altri**.

Non c'è un effetto automatico di decadimento della disposizione censurata. Ma un preciso invito al legislatore perché intervenga sanando il vulnus rilevato.

Sentenza e comunicato stampa correlato per esteso al link

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20230623145115.pdf

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2023:130



“Grazie per l’attenzione

Mi trovi anche su ...”

<https://community.omniavis.it/>

<https://www.youtube.com/channel/UCkXXWPcvX97TrIb-1bORtLA>

<https://www.facebook.com/groups/rassegnagiuridica>

Simona Anzani